



Notaio Maurizio Marinelli
Via Cervantes, 55/16
80133 - Napoli

=====ALLEGATO "B"=====

=====AL REP.20834/9854=====

=====STATUTO =====

=====della =====

===== "FONDAZIONE CNOS-FAP NAPOLI ETS"=====

Art. 1 - Premessa=====

La Fondazione CNOS-FAP Napoli ETS (di seguito la "Fondazione") nasce dalla volontà di proseguire l'attività dell'Associazione CNOS FAP Napoli. In attuazione del Carisma di Don Bosco promosso dalla Società di San Francesco di Sales, che sul territorio prende il nome di Ispettorica Salesiana Meridionale, la Fondazione si fa carico della gioventù, specialmente la più bisognosa di attenzioni, in continuità con la grande esperienza della formazione professionale salesiana, con l'espresso intendimento di dar vita ad una Istituzione finalizzata a conservare parte del relativo patrimonio mobiliare e culturale, stimolando la formazione, la ricerca e lo studio in campo sociale, socio assistenziale, culturale, educativo, ambientale e di solidarietà del lavoro umano, nonché l'organizzazione di altre attività diverse accessorie e connesse.==

Art. 2 - Denominazione, Sede e modello di riferimento=====

2.1. È costituita una Fondazione denominata=====

===== "FONDAZIONE CNOS-FAP NAPOLI ETS"=====

La Fondazione può essere denominata in forma breve "CNOS-FAP Napoli ETS".=====

2.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del terzo Settore (d.Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.=====

2.3. La Fondazione ha sede legale in Napoli. =====

Eventuali sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere costituiti sul territorio nazionale (o all'estero), onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali, di supporto alla Fondazione stessa.=====

Art. 3 - Scopi, Finalità ed ambiti di presenza=====

3.1. La Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito della Regione Campania attraverso lo svolgimento di attività sociali di interesse generale. =====

3.2. In particolare la Fondazione persegue finalità istituzionali di orientamento, di formazione e di aggiornamento professionale, ispirandosi esplicitamente ai valori cristiani, al sistema preventivo di Don Bosco e agli apporti della prassi educativa salesiana, attraverso la presenza attiva nell'ambito del sistema di formazione professionale, interagendo con il sistema scolastico, con il sistema produttivo, con gli enti di

formazione professionale, con le forze sociali e sindacali, nonché con altri organismi nazionali e internazionali interessati ai processi formativi e alle politiche attive del lavoro.=====

3.3. La Fondazione persegue i suoi fini: =====

a. promuovendo le dimensioni spirituali, educative, culturali, sociali, politiche e di solidarietà del lavoro umano;=====

b. rispondendo prioritariamente alla domanda formativa emergente dalle fasce sociali più deboli, specie di quelle giovanili;=====

c. promuovendo e realizzando attività di organizzazione, erogazione, gestione e monitoraggio e rendicontazione di corsi di formazione professionale continua, formazione manageriale, di istruzione e formazione tecnica superiore, di alta formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione permanente, di formazione abilitante e corsi di specializzazione e/o aggiornamento professionali;=====

d. promuovendo e realizzando attività di organizzazione, di erogazione, di gestione, di monitoraggio e rendicontazione di corsi di formazione finalizzati ai percorsi del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) regionale;=====

e. attivando iniziative di orientamento scolastico e professionale in dimensione educativa e promozionale, favorendo specifici interventi rivolti a soggetti esposti al rischio di marginalità culturale, professionale e sociale;=====

f. sviluppando le professionalità specifiche di tutti gli operatori, qualificandone i ruoli educativi, psico-pedagogici, didattici e tecnici dei formatori;=====

g. assicurandosi forza giuridica di rappresentanza, a tutti i livelli, negli Organismi consultivi e decisionali che hanno competenza in materia di orientamento, di formazione e di aggiornamento professionale.=====

3.4. La Fondazione opera in coerenza con la Proposta Formativa Salesiana, che qualifica i programmi e i piani delle iniziative e delle attività associative, collocandosi nell'ambito:==

a. internazionale, nazionale e, in particolare, regionale e locale, dove si elaborano programmi e piani formativi o si attivano iniziative in materie inerenti alle aree di intervento collegate a quelle in cui essa opera;=====

b. ecclesiale, in collegamento con gli indirizzi pastorali internazionali, nazionali e locali per la crescita della spiritualità e della solidarietà nel mondo del lavoro dei giovani;=====

c. salesiano, all'interno del progetto educativo-pastorale ispirato a Don Bosco, del Movimento Giovanile Salesiano e delle esperienze associative che ne fanno parte ed operano con una propria Proposta per qualificare i servizi formativi.=====

Art. 4 - Attività=====

4.1. La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità intende svolgere, in conformità alle norme particolari che ne

disciplinano l'esercizio, quanto previsto dalle lettere d), g), i), l), k) e p) dell'art. 5, co.1, del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni.=====

In particolare, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:=====

- promuovere iniziative di studio, ricerca e sperimentazione nell'ambito dell'orientamento professionale e scolastico, della formazione e dell'aggiornamento professionale e della riconversione dei lavoratori di ogni livello, con particolare attenzione ai giovani che si trovano in situazioni di disagio, al fine del loro reinserimento partecipativo nella società, anche in collaborazione con gli altri organismi salesiani ovvero con altri enti pubblici o privati nazionali o internazionali;=====

- istituire e/o gestire corsi di studio e formazione professionale, promuovere e/o realizzare incontri, conferenze, convegni e seminari, visite-studio, stages culturali e professionali, scambi culturali e altre iniziative idonee a sviluppare relazioni di confronto locale, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale;=====

- assistere enti ed organismi pubblici e privati con attività di studio, ricerca, sperimentazione, supporto culturale e tecnico; istituire borse di studio; sottoscrivere convenzioni con Università e istituti di ricerca;=====

- attivare azioni di formazione e di aggiornamento per tutti gli operatori impegnati nelle attività della Fondazione;=====

- costituire e/o promuovere strutture formative professionali e/o scolastiche, curandone l'organizzazione e la gestione, con propri assetti ed autonomi organigrammi, ed anche con altre strutture, pubbliche e private;=====

- curare direttamente ed indirettamente la redazione, la pubblicazione e la diffusione di libri, riviste e notiziari, attinenti all'attività della Fondazione;=====

- realizzare e/o promuovere iniziative culturali, ricreative, sociali , socioassistenziali educative e formative coerenti con le finalità della Fondazione volte a favorire uno sviluppo socio-culturale del territorio anche in collaborazione con altri Enti, Organismi, Enti del Terzo Settore, Società, Imprese sociali, Enti Ecclesiali ed altri organismi in qualsivoglia forma istituita;=====

- erogare servizi per università e scuole, di ogni ordine e grado ovvero offrire consulenza e supporto culturale-scientifico-tecnico a persone ed enti pubblici e /o privati che perseguono finalità analoghe;=====

- promuovere in genere, anche e soprattutto per il tramite di un'attività didattica, la diffusione della cultura in tutte le sue forme, stili e generi, con particolare riguardo ai processi di innovazione e sperimentazione;=====

- creare una serie di opportunità volte a valorizzare le eccellenze presenti sul territorio;=====

- collaborare e aderire alle organizzazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali che perseguano analoghe finalità;=

4.2. La Fondazione, esclusivamente per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, potrà altresì:=====

- acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;=====

- promuovere la raccolta diretta o indiretta di fondi da erogare, unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti ed iniziative di cui alle suindicate finalità;=====

- ricevere lasciti, fondi, contributi e sponsorizzazioni, provenienti da Soggetti Pubblici e/o Privati, da assegnazioni previste dalle normative italiane ed europee;=====

- promuovere iniziative mirate al sostegno, anche economico, di enti, di istituzioni ed associazioni o fondazioni, pubbliche e/o private, che perseguano scopi analoghi;=====

- costituire o partecipare ad associazioni, enti, compresi quelli del Terzo Settore, ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;=====

- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;=====

- amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, superficiaria, o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione ordinaria o straordinaria=====

4.3. Subordinatamente alle condizioni dettate dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e nei limiti definiti dagli enti competenti, la Fondazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, e la cui individuazione potrà essere successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. =====

Art. 5 - Patrimonio - Fondo di gestione=====

5.1. Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo Settore e dalle successive implementazioni del patrimonio in qualunque modo realizzate.=====

5.2. Il patrimonio iniziale può essere accresciuto:=====

- a) dai beni mobili e immobili, somme di denaro, valori, titoli e quant'altro perverrà alla Fondazione a titolo di successione, donazione ed a qualsiasi altro titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- b) da ogni altra elargizione liberale fatta da enti o da

privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;=====

c) dai contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e da altri Enti o Organismi pubblici o privati e da persone fisiche e giuridiche, enti del terzo settore, imprese sociali ed enti ecclesiali, in quanto destinati ad incrementare il patrimonio, salva l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo;=====

d) dalle somme versate da Enti o Organismi pubblici o privati o persone fisiche che prestino sostegno alla Fondazione, e sempre che siano accettate dal Consiglio Direttivo;=====

e) dai redditi, dai residui di gestione non utilizzate e non trasferiti, dalle entrate di qualsiasi genere, che il Consiglio Direttivo deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;=====

f) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.=====

Gli investimenti del fondo di dotazione dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.=====

5.3. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:=====

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;=====

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;=====

c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati senza espressa destinazione a incremento del patrimonio;=====

d) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici senza espressa destinazione a incremento del patrimonio;=====

e) dai contributi, in qualsiasi forma concessi alla Fondazione;=====

f) dai ricavi e proventi derivanti delle attività istituzionali e diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;=====

g) dai contributi ordinari e straordinari di soggetti pubblici e privati destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;=====

h) da ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali iniziative promosse dalla fondazione;=====

i) dalle rendite del patrimonio;=====

j) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione.=====

5.4. Il Consiglio Direttivo della Fondazione provvede ad investire i mezzi a disposizione con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo.==

5.5. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è u-

tilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.=====

5.6. Il Consiglio Direttivo può vincolare la destinazione di contributi al perseguimento di obiettivi specifici o alla realizzazione di progetti specificamente individuati.=====

Art. 6 - Fondatori=====

Sono Fondatori coloro che hanno apportato il Fondo di dotazione.=====

Possono divenire Fondatori le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, o altre istituzioni, anche aventi sede all'estero, che, condividendo le finalità della Fondazione, siano ammessi come tali con delibera del Consiglio di indirizzo adottata con il voto unanime dei suoi membri.=====

Fondatori devono eseguire il conferimento nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di indirizzo medesimo.=====

Art. 7 - Partecipanti Istituzionali=====

Possono essere ammessi con la qualifica di "Partecipanti istituzionali", nel rispetto dei criteri all'uopo stabiliti dal Consiglio di indirizzo, giusta delibera del Consiglio di indirizzo medesimo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, su proposta non vincolante del Consiglio Direttivo, le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private, gli enti o le associazioni anche aventi sede all'estero, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, o l'apporto di beni destinati al Fondo di dotazione e/o al Fondo di Gestione, secondo i criteri, le modalità e le misure stabilite, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo ovvero mediante prestazione di attività e/o servizi, anche professionali, secondo i criteri, le modalità e la misura stabilite, ancora una volta, anche annualmente dal Consiglio Direttivo.=====

I Partecipanti Istituzionali con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere suddivisi in categorie.=====

La qualifica di Partecipante istituzionale é temporanea e dura per tutto il periodo per il quale il contributo o l'apporto è stato regolarmente effettuato e le prestazioni regolarmente eseguite.=====

Art. 8 - Prerogative dei Fondatori, dei Partecipanti Istituzionali=====

I Fondatori e i Partecipanti Istituzionali possono, a condizione di non recare pregiudizio alle finalità della Fondazione, e secondo modalità e criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo, partecipare alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e accedere ai locali ed alle strutture della medesima, nonché partecipare alle riunioni dei rispettivi organi.=====

I Fondatori e i Partecipanti Istituzionali sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e dei relativi regolamenti di attuazione.=====

Art. 9 - Esclusione e Recesso=====

Il Consiglio Direttivo decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi membri, l'esclusione dei Partecipanti Istituzionali per gravi motivi, tra i quali, in via esemplificativa e non tassativa:=====

- inadempimento dell'obbligo di versare i contributi e/o eseguire le prestazioni assunte;=====
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui agli artt.2 e 3;=====
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.=====

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:=====

- trasferimento, a qualsiasi titolo, della partecipazione di controllo o sua variazione;=====
- trasformazione, fusione e scissione;=====
- apertura di procedure di liquidazione.=====

I Fondatori non potranno essere esclusi in alcun caso dalla fondazione se non nei casi previsti dalla legge.=====

I Partecipanti Istituzionali possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, incluse quelle in corso, mediante comunicazione scritta da inviarsi alla Fondazione a mezzo raccomandata A.R. con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni.=====

Art. 10 - Organi della Fondazione=====

10.1. Sono organi della Fondazione:=====

- il Consiglio di indirizzo;=====
- la Consulta dei Partecipanti Istituzionali;=====
- il Consiglio Direttivo;=====
- il Presidente e il Vice-Presidente;=====
- l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei Conti (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Indirizzo) e, ove nominati:=====
- il Segretario;=====
- il Comitato Scientifico.=====

10.2. A chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni ai sensi del D. Lgs. 117/2017.=====

Art. 11 - Il Consiglio di Indirizzo=====

a) COMPOSIZIONE=====

Il Consiglio di Indirizzo è costituito da tutti i Fondatori.==

b) COMPETENZE=====

Il Consiglio di indirizzo è competente a:=====

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4 ;=====
- ammettere nuovi Fondatori e stabilire l'entità dei conferimenti, ai sensi dell'art.6 del presente Statuto;=====
- fissare i criteri per l'ammissione dei Partecipanti Istituzionali e provvedere alla relativa ammissione, ai sensi dell'art.7 del presente Statuto;=====
- stabilire il numero dei membri del Consiglio Direttivo e nominare la maggioranza dei membri stessi;=====
- nominare il Segretario, stabilendone la durata in carica;=====
- nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;=====
- nominare il Revisore Legale dei Conti quando la sua nomina sia obbligatoria per legge o facoltativamente quando la si ritenga opportuna, e disporre la revoca; =====
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio Direttivo;=====
- approvare, ove lo ritenga opportuno, i Regolamenti relativi alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, predisposti dal Consiglio Direttivo.=====

c) FUNZIONAMENTO=====

Le decisioni del Consiglio di indirizzo sono adottate con metodo collegiale.=====

Il Consiglio si raduna sia nella sede della Fondazione, sia altrove, purché nel territorio della regione Campania.=====

Il Consiglio di indirizzo deve essere convocato almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.=====

La convocazione viene fatta dal Consiglio Direttivo che vi provvede, oltre che nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei Fondatori, con specifica indicazione degli argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno.=====

La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata ovvero telegramma ovvero ancora messaggio posta elettronica certificata, spediti a ciascun membro almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza ovvero, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima.=====

L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonchè gli argomenti all'ordine del giorno.=====

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno della seconda convocazione qualora la prima vada deserta. La riunione in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.=====

Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le for-

malità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di indirizzo qualora siano presenti tutti i suoi membri e la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.=====

La riunione è presieduta da persona designata dai Fondatori intervenuti.=====

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri ferma la necessità dell'unanimità per l'ammissione di nuovi Fondatori ai sensi dell'art.6 che precede.=====

Il relativo verbale deve essere trascritto su apposito libro e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante che potrà essere anche estraneo al Consiglio.=====

Art. 12 - La Consulta dei Partecipanti Istituzionali=====

La Consulta dei Partecipanti Istituzionali è composta da tutti i Partecipanti Istituzionali.=====

Svolge compiti consultivi e può esprimere pareri sui progetti di bilancio preventivo e consultivo, nonché proposte e pareri sulle materie di competenza del Consiglio di indirizzo; provvede inoltre a nominare i membri del Consiglio Direttivo la cui nomina non compete ad altri organi e/o soggetti.=====

Le decisioni della Consulta sono adottate con metodo collegiale.=====

La Consulta si raduna sia nella sede della Fondazione, sia altrove, purché nel territorio della regione Campania.=====

La convocazione viene fatta dal Consiglio Direttivo che vi provvede, oltre che nei casi previsti dal presente Statuto, ogni qualvolta lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei fondatori o da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.=====

La riunione è presieduta da persona designata dai Partecipanti Istituzionali intervenuti.=====

Per la convocazione e le deliberazioni valgono le regole previste nel presente Statuto per il Consiglio di indirizzo.==

Il verbale delle relative deliberazioni deve essere trascritto su apposito libro e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante che potrà essere anche estraneo alla Consulta.=====

Art. 13 - Consiglio Direttivo: composizione, nomina, revoca e durata=====

13.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette membri, compreso il Presidente ed il Vice-Presidente. =====

13.2. I membri del Consiglio Direttivo, tenuto conto in ogni caso dei requisiti previsti dall'art. 2382 del c.c. ai sensi dell'art. 26, co. 8 del D.Lgs. 117/2017, vengono così nominati:=====

a. nella fase di trasformazione, dal consiglio direttivo in carica della trasformanda Associazione Cnos Fap Napoli, con deliberazione comune adottata a maggioranza; =====

b. successivamente: =====

i. un membro è nominato, anche eventualmente su proposta dell'Ispettorica Salesiana Meridionale, dalla Federazione Nazionale CNOS-FAP (tenuto conto di tutte le espressioni e/o modifiche che tale Ente potrà assumere); =====

ii. gli altri membri, tra cui il Presidente e il Vice Presidente, sono nominati dal Consiglio di Indirizzo, e dalla Consulta dei Partecipanti Istituzionali.=====

13.3. I membri del consiglio durano in carica tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.=====

13.4. I membri possono essere revocati anticipatamente da coloro che li hanno nominati per le cause previste dalla Legge, statuto o regolamento.=====

13.5. Il Consigliere nominato ai sensi del precedente art.13.2 lett. b).i., assumerà la qualifica di Delegato Regionale ed avrà il compito di rappresentare la Federazione Nazionale CNOS-FAP nell'ambito della Regione Campania, esercitando i poteri determinati all'atto di nomina o nel corso del mandato, in conformità a quanto previsto dallo statuto della Federazione.=====

13.6. Qualora per dimissioni o per altra causa venisse meno un consigliere si deve procedere alla sua sostituzione, secondo le disposizioni relative alla composizione e nomina stabilite al precedente comma 13.2. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.=====

Art. 14 - Consiglio Direttivo: funzioni=====

14.1. Il Consiglio Direttivo ha competenza generale per il funzionamento e l'amministrazione della Fondazione, con ogni potere di gestione ordinaria e straordinaria. A tal fine, il Consiglio Direttivo potrà compiere tutti gli atti che riterrà utili, necessari od opportuni per il perseguimento degli scopi istituzionali e per l'esercizio delle attività della Fondazione, ivi compresi tutti gli atti riguardanti l'amministrazione, l'utilizzazione e la disposizione del patrimonio e delle risorse finanziarie, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi, i rapporti con il personale.=====

14.2. In particolare, il Consiglio Direttivo:=====

a) discute ed approva i programmi e le iniziative della Fondazione;=====

b) predispone, discute ed approva il bilancio consuntivo dell'esercizio =====

c) predispone ed approva eventuali regolamenti interni;=====

d) discute ed approva, in particolare i programmi annuali e pluriennali di attività della Fondazione, proposti dal Presidente o da altri consiglieri;=====

e) dispone il più conveniente impiego dei fondi;=====

f) dispone il più conveniente impiego delle erogazione, delle rendite e delle entrate, se del caso destinandole in parte a patrimonio; =====

g) delibera sull'accettazione di beni, contributi e quote di cui all'art.5;=====

h) delibera nei termini di legge sulle modifiche da apportare allo statuto, nonché sulla trasformazione e l'estinzione della Fondazione;=====

i) può delegare al Presidente poteri determinati, esclusi quelli non delegabili per legge o per statuto;=====

j) delibera in ordine all'utilizzazione dei beni della Fondazione;=====

k) determina eventuali compensi o criteri per i rimborsi spesa di chi riveste cariche sociali, nei limiti di cui all'art. 8 del D. Lgs 117/2017;=====

l) discute ed approva le eventuali collaborazioni con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private interessate alle iniziative della Fondazione;=====

m) può conferire al presidente e a uno o più consiglieri eventuali deleghe di funzioni nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, oltre a quanto già stabilito dallo statuto;=====

n) può inoltre nominare procuratori per determinati atti e categorie di atti, fissando l'eventuale compenso, delegando il Presidente per gli adempimenti formali conseguenti.=====

14.3. Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare procuratori ad negotia e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.=====

14.4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.=====

Art. 15 - Consiglio Direttivo: funzionamento=====

15.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da inviare al domicilio di ciascun consigliere con lettera, con telegramma, con fax, con e-mail o, comunque, con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo provvedere, in caso di urgenza, con termini più brevi ed anche verbalmente.=====

15.2. Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede della Fondazione, o in qualsiasi altro luogo designato dal Presidente, almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio consuntivo, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri o dall'Organo di Revisione se nominato, per problemi inerenti il bilancio o l'esercizio finanziario.=====

15.3. In mancanza di formale convocazione, il consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e dei membri dell'organo di controllo, se nominato, e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.=====

15.4. Le riunioni del Consiglio vengono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal consigliere nominato ai sensi del precedente art.13.2 lett. b).i.,=====

15.5. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri ed esse sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.6. Il voto è palese.=====

15.7. Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, coloro che siano invitati dal Presidente in relazione alla importanza degli argomenti previsti all'ordine del giorno delle riunioni e purché tali argomenti siano attinenti alle finalità statutarie della Fondazione; in particolare il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori relatori tecnici o esperti nelle materie trattate. =====

15.8. Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio d'esercizio consuntivo, l'approvazione delle modifiche statutarie, nonché l'eventuale alienazione di beni facenti parte del patrimonio della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.=====

15.9. Il verbale dell'adunanza deve constare della firma del Presidente e del segretario del consiglio: qualora alcuno degli intervenuti si allontani ne deve essere fatta menzione nel verbale dell'adunanza.=====

15.10. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:=====

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;=====

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.=====

Art. 16 - Nomina e revoca del Presidente e Vice-Presidente=====

16.1. Il Presidente ed il Vice-Presidente della Fondazione sono nominati dal Consiglio di Indirizzo.=====

16.2. In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.=====

16.3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e può essere revocato da chi lo ha nominato per gravi irregolarità commesse nell'amministrazione della Fondazione, nonché per gravi violazioni delle norme del presente Statuto.=====

16.4. In caso di revoca del Presidente, il Consiglio, su iniziativa di un consigliere, deve essere convocato entro i successivi dieci giorni per procedere al recepimento della nomina del nuovo Presidente da parte del Consiglio di indirizzo.=====

16.5. Le medesime indicazioni previste per il Presidente restano valide anche per il Vice-Presidente.=====

Art. 17 - Compiti e funzioni del Presidente=====

17.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale.==

17.2. Il Presidente ed il Vice-Presidente della Fondazione sono anche il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo.=====

17.3. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti. =====

17.4. Il Presidente ha i poteri di ordinaria amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro del Consiglio Direttivo nominato ai sensi del successivo art. 9.1 lett. b.i), e nei casi di urgenza può assumere iniziative inerenti agli scopi sociali, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile. =====

17.5. Spetta inoltre al Presidente:=====

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo;=====

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;=====

- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;=====

- svolgere funzione propulsiva delle attività del Consiglio Direttivo, regolandone i lavori;=====

- sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo dell'attività della Fondazione;=====

- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale, economico e finanziario della Fondazione;=====

- assumere, nei casi di urgenza, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione, ivi compresi ricorsi ed azioni in sede giudiziale, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo nella sua prima riunione successiva all'adozione del provvedimento. =====

Art. 18 - Comitato Scientifico=====

18.1. Il Comitato Scientifico è composto da cinque membri nominati dal Consiglio Direttivo. =====

18.2. I membri del Comitato Scientifico devono essere scelti fra personalità di provata competenza negli ambiti di inter-

vento della fondazione e potranno essere anche membri del Consiglio Direttivo. =====

18.3. I membri del Comitato durano in carica quanto il consiglio che li ha nominati e per loro eventuale sostituzione competente è il Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza. =====

18.4. I membri del Comitato Scientifico sono rieleggibili. ==

18.5. Il Comitato elegge al suo interno un Presidente, che lo rappresenta partecipando senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo. =====

18.6. I membri del Comitato Scientifico sono revocabili dal Consiglio Direttivo per gravi irregolarità o per inerzia o assenza dall'attività del Comitato. =====

18.7. Qualora il Comitato venisse nominato per intervenire e partecipare all'organizzazione di particolari eventi/programmi, la durata si intenderà limitata alla durata dell'evento/programma stesso. =====

Art. 19 L'Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti=

19.1. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 sarà nominato l'Organo di Controllo dal Consiglio di Indirizzo.=====

19.2. L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. e quindi composto, alternativamente da un membro effettivo ed uno supplente o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.=====

19.3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. =

19.4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D. Lgs 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

19.5. L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.=====

19.6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. =====

19.7. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.=====

19.8. Le riunioni dell'organo di controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio Direttivo.=====

19.9. Salvo quanto previsto dal precedente comma 4, nel caso la Fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.==

19.10. Il Revisore può partecipare, nei termini di legge, alle riunioni del Consiglio Direttivo. =====

Art. 20 - Trasformazione o estinzione.=====

20.1. Nei casi previsti dalle legge e se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio Direttivo in carica, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione. =====

20.2. Il Consiglio Direttivo provvede quindi, in caso di estinzione o scioglimento, alla nomina di uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche tra i suoi membri. ===

20.3. In caso di estinzione o scioglimento, se l'ente è iscritto al Registro Unico degli Enti di Terzo settore, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. =====

Art. 21 - Esercizio finanziario=====

21.1. L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno di vita della Fondazione.=====

21.2. Entro centoventi giorni dal termine di ogni esercizio o, se diverso, rispetto ai termini indicati dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni il Consiglio Direttivo provvede a redigere il bilancio di esercizio, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa, con le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.=====

21.3. Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale e depositarlo ai sensi di legge. 4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.=====

21.4. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali disavanzi di gestione e successivamente per la realizzazione

delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.=====

21.5. Il Patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.=====

Art. 22 - Norme di rinvio=====

22.1. Per quanto non previsto col presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.=====

Firmato:=====

Fabio Bellino=====

Maurizio Marinelli Notaio Sigillo=====